



Muzzano, 7 marzo 1995
Ris. Mun. 1683/6.3.1995

ORDINANZA TRANSITO CAVALLI SUL TERRITORIO DI MUZZANO

IL MUNICIPIO DI MUZZANO

considerato che il transito di cavalli sulle strade cantonali e comunali è regolato dalla legge sulla circolazione stradale;

considerato come sulle strade e sulle proprietà private il transito di cavalli non può essere autorizzato né proibito dal Municipio;

richiamati:

- art. 116 e l'art. 192 Legge Organica Comunale;
- gli art. 24 e 44 del decreto di applicazione della LOC;
- l'art. 58 del Regolamento comunale di Muzzano;

O R D I N A

1. Il transito di cavalli è autorizzato unicamente:
 - sulle strade asfaltate di proprietà comunale;
 - sui seguenti tratti di sentieri di proprietà comunale:
 - . sentiero che dall'uscita sud del tunnel sotto l'autostrada porta verso i Mulini;
 - . sulla pista a fianco del sentiero che dal serbatoio acqua potabile al Ronco scende al tunnel sotto l'autostrada.
2. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.
3. L'ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione. Pubblicata dal 10 marzo 1995 al 24 marzo 1995.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
G. Vannini

Il Segretario
E. Marcoli